



COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

PROVINCIA DI CHIETI

Via Calvario n. 9 - tel. 0871/897130 - fax 0871/897251 - C.F. 00235550696
www.comune.pennapedimonte.it - info@comune.pennapedimonte.ch.it - PEC:
comune.pennapedimonte@pec.it

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 09-04-2026

Registro gen. n. 5

OGGETTO: Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026
Riapertura sentiero G1 e conferma interdizione sentiero G2.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il territorio del Comune di Pennapedimonte è stato interessato, nei giorni scorsi, da perturbazioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni persistenti e diffuse, che hanno determinato un significativo aumento del carico nivale e condizioni di potenziale instabilità del manto nevoso sui versanti di alta quota sovrastanti i sentieri escursionistici denominati G1 e G2;

VISTA

l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, adottata a tutela della pubblica incolumità, con la quale è stata disposta la chiusura totale e immediata dei sentieri escursionistici denominati G1 e G2;

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni meteorologiche avverse risultano cessate;
- il manto nevoso ha subito un progressivo assestamento;
- a seguito di sopralluogo tecnico è emerso il venir meno delle condizioni di rischio lungo il sentiero G1;

- permangono, invece, condizioni di instabilità e potenziale pericolo sui versanti interessati dal sentiero G2, anche in relazione alla morfologia e all'esposizione degli stessi;

VISTA

la relazione tecnica di sopralluogo del 03.04.2026;

RITENUTO

pertanto di procedere alla revoca parziale dell'ordinanza sopra richiamata, limitatamente alle aree per le quali risultano cessate le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
- i bollettini nivometeorologici del servizio Meteomont;
- ogni altra normativa vigente in materia;

ORDINA

- **la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, limitatamente al sentiero escursionistico denominato G1**, con conseguente ripristino della normale fruibilità dello stesso;
- **la conferma del divieto di accesso, transito e sosta sul sentiero escursionistico denominato G2, a chiunque, anche se dotato di adeguata esperienza o attrezzatura, inclusi escursionisti, scialpinisti e mezzi motorizzati, nelle aree interessate, nei tracciati e nei versanti sovrastanti e sottesi, in ragione delle persistenti condizioni di rischio;**

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- la diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale e canali ufficiali;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza:
 - Prefettura di Chieti – U.T.G.;
 - Stazione Carabinieri Forestali competente;
 - Ente Parco Nazionale della Majella;
 - C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo;
 - Comando Stazione Carabinieri;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to DI GIORGIO ROSALINA